

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

7 maggio 2024

TEMPISTICA E ADEMPIMENTI

Tempi e scadenze

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI D'ISTITUTO

ATTIVITA' - TEMPI -TERMINE

1. Costituzione

Entro il 46° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 16, co. 1 e 2)

entro il 22 marzo 2024

2. Insediamento

Entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art. 16, co. 3)

entro il 23 marzo 2024

COSTITUZIONE DEI NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI

ATTIVITA' - TEMPI - TERMINE

1. Costituzione

Entro il 18° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 15, co. 1, 2, 3)

entro il 19 aprile 2024

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

ATTIVITA' - TEMPI - TERMINE

1. Costituzione

Entro il 39° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 14, co 1)

entro il 29 marzo 2024

2. Insediamento

Entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art. 14, co. 3)

entro il 30 marzo 2024

COMMISSIONI ELETTORALI D' ISTITUTO - Adempimenti connessi

ATTIVITA' - TEMPI - TERMINE 1

1. Scelta del proprio presidente (art. 20, co. 1)

All'atto dell'insediamento entro il 23 marzo 2024

2. Acquisizione dal dirigente scolastico dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a)

Entro 3 giorni da insediamento entro il 26 marzo 2024

3. Formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co. 7)

Entro 3 giorni dall'acquisizione dell'elenco da parte del dirigente scolastico Dipende dalla scuola

4. Ricevimento dei reclami sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 22, co. 1)

Entro 3 giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori Dipende dalla scuola

5. Esame di eventuali reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi (art. 22, co. 2) e contestuale formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 22, co. 3)

Entro 3 giorni dalla data di presentazione del reclamo Dipende dalla scuola

6. Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 23, co. 1)

Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21 Dipende dalla scuola

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione

del sistema nazionale di istruzione

7. Esame delle istanze di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale comandato, fuori ruolo (art. 10 co. 2)

Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21

Dipende dalla scuola

8. Esame delle istanze di rettifica dell'elenco degli elettori a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla data di formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co. 2) Entro il giorno successivo al trasferimento o assegnazione provvisoria

Dipende dalla scuola

9. Decisione su richieste di spostamento elenco dopo la data di formazione, deposito, pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co. 2)

Entro il giorno antecedente alle votazioni entro il 6 maggio 2024

10. Affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio 7 maggio 2024

11. Definizione dei seggi e predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio

12. Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore (art. 20, co. 1)

13. Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (art. 33, co. 1 e 2)

Inizio: Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni

Termine: Nello stesso giorno delle votazioni, salvo nei casi di estrema necessità 7 maggio 2024

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione

del sistema nazionale di istruzione

14. Compilazione dei verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali (art. 33, co. 3) 15

Comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC (art. 33, co. 6)

Entro il giorno successivo a quello delle votazioni o dell'eventuale termine di chiusura dello scrutinio

8 maggio 2024 16

Deposito del materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica (art. 33 co. 5)

Al termine di tutte le operazioni elettorali

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE – Adempimenti connessi

ATTIVITA' - TEMPI - TERMINE 1

Scelta del proprio presidente (art. 18, co. 1)

All'atto dell'insediamento entro il 30 marzo 2024

2 Presentazione delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva (art.26, co. 2)

Entro il 32° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni

Entro le 14.00 del 5 aprile 2024

3 Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle liste dei candidati (art. 27, co. 1)

Il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste 6 aprile 2024

4. Verifica delle liste e delle candidature presentate ed eventuale invito a regolarizzare le irregolarità riscontrate (art. 28, co. 1 e 3) Entro 4 giorni dalla pubblicazione delle liste dei candidati

entro il 10 aprile 2024

Regolarizzazioni da parte degli interessati: entro 6 giorni dalla pubblicazione dell'invito a regolarizzare le irregolarità riscontrate entro il 16 aprile 2024

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione

del sistema nazionale di istruzione

5. Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle decisioni sulle attività di regolarizzazioni effettuate dagli interessati (art. 28, co. 4)

Entro 3 giorni dalla scadenza del termine per effettuare le regolarizzazioni richieste

entro il 19 aprile 2024

6 Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle liste definitive dei candidati (art. 28, co. 5) Entro il 7° giorno antecedente a quello delle votazioni entro il 30 aprile 2024

7 Raccolta dei risultati elettorali trasmessi dai nuclei elettorali regionali e riepilogo dei risultati

Entro 6 giorni dal ricevimento del materiale

8 . Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'elenco provvisorio degli eletti e contestuale comunicazione tramite PEC ai nuclei elettorali regionali (art. 36)

Entro 8 giorni dal ricevimento del materiale dai nuclei regionali

9. Presentazione dei reclami avverso l'elenco provvisorio degli eletti (art. 37, co. 1)

Entro 3 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio degli eletti

10. Esame degli eventuali reclami e proclamazione definitiva degli eletti (art. 37, co. 2)

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei reclami

11. Ripetizione delle elezioni, in caso di accoglimento dei reclami (art. 37, co. 3)

Entro 3 giorni dalla decisione dei ricorsi

Ulteriori informazioni

L'elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.

A cosa serve?

rinnovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Descrizione breve

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l'attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell'elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.

Devono comunque essere evitati ritardi nell'espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.

Per favorire l'esercizio del diritto di elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente tale orario.

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

L'elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.

Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell'istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI

I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell'ampiezza del territorio regionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente. Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti.

Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall'Ordinanza.

Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l'esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.

DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività, è così ripartita:

-12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;

-2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;

-1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;

-3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO

Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.

Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale, che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.

Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.

Per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.

La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verificano fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso

giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.

In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall'Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.

I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto, perché si proceda all'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

MODELLI

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format allegati all'Ordinanza in argomento